

Fano, lì 07.06.2021

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

Circolare n. 12/2021

OGGETTO: DECRETO “SOSTEGNI-BIS” D.L. N. 73 del 25 maggio 2021 in vigore dal 26/05/2021.

Il Governo ha approvato il “Decreto Sostegni - Bis” D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 26 maggio 2021.

Di seguito riportiamo le novità più rilevanti in materia di lavoro:

IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

- Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati, per il quale è previsto un incentivo nei confronti del Datore di Lavoro.
- L’incentivo si sostanzia nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del Datore di Lavoro (esclusi premi e contributi Inail), **per un periodo massimo di 6 mesi**, nel limite di € 6.000 annui, riparametrati e applicati su base mensile.
- L’incentivo spetta ai Datori di lavoro che:
 - assumono soggetti disoccupati nel periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021;
 - stipulano un progetto individuale di inserimento di 6 mesi finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
 - non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva.
- Al termine del periodo di inserimento le parti possono **recedere dal contratto dando regolare preavviso** o non recedere dal contratto e proseguire con un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- **Comporta la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito:**
 - Il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
 - Il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
 - Il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per GMO di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi.
- La misura agevolativa, attualmente non operativa, è soggetta all’approvazione della Commissione Europea ed è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA - CIGS IN DEROGA

- I Datori di Lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria risultano coperti fino al 30 giugno 2021 dalla cassa integrazione Covid-19, successivamente a tale data il Decreto Sostegni-Bis definisce le alternative a disposizione delle aziende che potranno richiedere:
 - a partire dal 1° luglio 2021 la cassa integrazione salariale CIGO e CIGS con le causali tradizionali, senza vedersi applicato il contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021;
 - in alternativa dal 26 maggio e fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente alla sussistenza di un calo di fatturato del 50% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, la cassa integrazione guadagna straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane. Dovrà essere stipulato un accordo collettivo aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza, finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dell’attività dopo l’emergenza Covid-19.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

- I Datori di Lavoro che presentano domanda di cassa integrazione ordinaria dal 1° luglio 2021 non potranno procedere, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2021 le aziende dell'industria e dell'edilizia si troveranno di fronte a due alternative:
 - richiedere ed utilizzare la cassa integrazione ordinaria o straordinaria senza poter licenziare
 - oppure non richiedere l'integrazione salariale e poter licenziare.
- Le regole preesistenti non cambiano per le imprese del commercio, artigianato, pubblici esercizi, servizi alle imprese, che utilizzano l'assegno ordinario FIS o la Cig in deroga, che non potranno licenziare fino al 31 ottobre 2021, a prescindere dalla fruizione dell'ammortizzatore.
- Rimangono alcune eccezioni nelle quali non si applica il divieto di licenziamento:
 - per le imprese che cessano in maniera definitiva l'attività;
 - per cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
 - per le imprese dichiarate fallite;
 - nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO, COMMERCIO E STABILIMENTI BALNEARI

- Il Decreto introduce una nuova decontribuzione, rivolta esclusivamente ai settori del turismo, del commercio e degli stabilimenti balneari, che consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei Datori di Lavoro nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale, già fruito nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, riparametrato e applicato su base mensile.
- I Datori di Lavoro che accedono all'esonero fino al 31 dicembre 2021 sono soggetti alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Il mancato rispetto del divieto di licenziamento comporta la revoca dell'esonero contributivo e il Datore di Lavoro non potrà presentare, qualora ne avesse necessità, domanda di integrazione salariale.
- La decontribuzione è soggetta all'approvazione della Commissione Europea ed è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
- Si rimane in attesa di chiarimenti da parte dell'Inps.

INDENNITA' STAGIONALI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E SPETTACOLO

- La norma prevede un'indennità di € 1.600,00, **a determinate condizioni**, per le seguenti categorie di lavoratori senza un rapporto di lavoro in essere:
 - i lavoratori dipendenti stagionali, del settore turismo e degli stabilimenti termali ;
 - i lavoratori a tempo determinato, nel settore turismo e degli stabilimenti balneari;
 - i lavoratori intermittenti, .
- Le domande devono essere presentate dai parte dei lavoratori entro il 31 luglio 2021.

SOSPENSIONE OBBLIGO ACCANTONAMENTO DERIVANTE DA PIGNORAMENTI

- Viene prorogata al 30 giugno 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati.

N.B. La conversione in Legge del Decreto Sostegni ha previsto il raddoppio della soglia di esenzione dei fringe benefits anche per il 2021 (da € 258,23 a € 516,46)

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*